

Regolamento sui cultori della materia

Art.1 Definizione delle funzioni

Il presente regolamento disciplina le modalità di nomina e le attività svolte dai cultori della materia. Si intendono “cultori della materia” esperti o studiosi non strutturati nell’Università degli Studi del Piemonte Orientale che abbiano maturato nelle discipline che fanno capo ad uno specifico settore scientifico-disciplinare documentate esperienze ovvero acquisito competenze, in virtù delle quali possono essere abilitati, alle condizioni e con le procedure stabilite nel presente regolamento, a far parte delle Commissioni di esame di profitto e di laurea, limitatamente alle discipline stesse. È in ogni caso escluso lo svolgimento da parte dei cultori di altre attività istituzionali, sotto qualsivoglia forma (lezioni, seminari, esercitazioni, assistenza agli studenti).

Art. 2 Requisiti e incompatibilità

1. Sono requisiti necessari per l’attribuzione della qualifica di cultore della materia:
 - a) il possesso del titolo di studio della laurea specialistica o magistrale o di altro titolo di studio equivalente, congruente con la disciplina per la quale viene richiesta la qualifica;
 - b) una comprovata esperienza nella materia dimostrabile tramite la presentazione di un curriculum vitae dal quale risultino le esperienze maturate, le competenze acquisite e le pubblicazioni prodotte almeno in numero di 2.
2. E’ incompatibile con la qualifica di cultore della materia l’intrattenere, o l’aver intrattenuto nell’anno precedente, rapporti di collaborazione di qualunque natura con enti o istituzioni di carattere extra-universitario che forniscono servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari. Nel caso in cui tali rapporti insorgessero in seguito alla nomina a cultore della materia, è fatto obbligo al cultore stesso di comunicare, immediatamente e in forma scritta, l’insorgere di tale situazione di incompatibilità al Direttore di Dipartimento affinché provveda alla sua cancellazione dall’elenco di cui all’art. 5.

Art.3 Procedura di nomina e revoca della qualifica

La proposta di nomina a cultore della materia, motivata in relazione all’esigenza di comporre in modo adeguato le Commissioni d’esame, è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, su istanza del professore titolare di un corso di insegnamento e resa esecutiva con decreto del Direttore.

La delibera è corredata a pena d’inammissibilità:

- a) di una previa dichiarazione di disponibilità rilasciata dall’interessato nella quale lo stesso espressamente enuncia la sua volontà di non avanzare alcuna pretesa di retribuzione per l’attività volontariamente svolta al fine dell’arricchimento della propria formazione culturale;

- b) dell'indicazione del settore scientifico-disciplinare presso il quale l'attività di cultore è svolta;
- c) di un articolato *curriculum* del soggetto per il quale si fa istanza di nomina quale cultore dal quale risultino le esperienze maturate, le competenze acquisite e le pubblicazioni prodotte, nonché da una autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

Il Consiglio di Dipartimento può, con delibera motivata, revocare l'attribuzione della qualifica di cultore della materia.

Art. 4 Natura dell'incarico

La partecipazione alle Commissioni di esami quale "cultore della materia" non dà diritto ad alcuna retribuzione, trattandosi di attività svolta su base volontaria e nell'interesse del cultore medesimo, né dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

Art. 5 Durata e rinnovo

Il riconoscimento del titolo di "cultore della materia" ha validità triennale e può essere rinnovato alle stesse condizioni e con lo stesso procedimento previsto per la nomina (vedi art. 3).

La richiesta deve essere presentata entro il 30 settembre.

Il cultore della materia può fare uso di tale titolo esclusivamente nel periodo di attribuzione dello stesso.

I cultori della materia sono iscritti, a cura del Direttore, in un apposito elenco che verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento.

In tale elenco devono essere indicati il docente proponente, la data della delibera del Consiglio di Dipartimento attributiva della qualifica, le eventuali proroghe richieste, la materia e il settore scientifico-disciplinare.

Art. 6 Norme transitorie ed entrata in vigore.

I cultori della materia già nominati alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono il titolo per un triennio e continuano a svolgere le loro funzioni.

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua approvazione.